

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 879-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FIOCCHI)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro « ad interim » del Bilancio

e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 879, recante « Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta », s'inquadra nell'insieme delle iniziative previste da un apposito Protocollo di assistenza finanziaria, economica e tecnica annesso agli accordi sottoscritti il 15 settembre 1980 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta, relativi alla dichiarazione di neutralità, da parte del Governo della Valletta, e ad una corrispondente dichiarazione di riconoscimento e rispetto di tale neutralità, da parte italiana: accordi, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 aprile 1981, n. 149.

Il ricordato Protocollo è scaduto il 31 dicembre 1983 e a tutt'oggi non risulta rinnovato, nè è stato ancora ratificato lo Scambio di Note per la concessione di un contributo finanziario, firmato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984 e che è oggetto di un altro disegno di legge (n. 762) all'esame della Commissione esteri: comunque a detto Protocollo del 15 settembre 1981 si lega, concettualmente, il successivo *memorandum* di intesa italo-maltese del 16 maggio 1983 firmato dal ministro Pandolfi, per la promozione della cooperazione industriale e degli scambi commerciali; questo prevede, fra l'altro, che il Governo italiano si adoperi per il massimo incoraggiamento delle aziende pubbliche e private da installarsi a Malta.

Il disegno di legge n. 879, composto da un solo articolo, mira ad introdurre incentivi per facilitare gli investimenti in quello Sta-

to in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 1 del summenzionato *memorandum*. Dette agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto ed in mutui agevolati per un importo complessivo non superiore al 60 per cento del preventivo globale dell'investimento da realizzare.

Per i mutui agevolati non sono previste garanzie; essi avranno una durata non superiore a dieci anni comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, ad un tasso annuo d'interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento determinato secondo i criteri stabiliti all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le modalità istruttorie ed attuative da esperire per accedere alle agevolazioni saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria.

Le agevolazioni sono a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, mentre le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 675.

Onorevoli senatori, come ognuno di voi può constatare, ci troviamo di fronte ad un provvedimento semplice, pienamente conforme agli accordi ed agli impegni assunti dall'Italia, sul quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni finanze e tesoro e affari esteri: ritengo pertanto che esso possa avere l'approvazione dell'Assemblea.

FIOCCHI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

17 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole con l'osservazione circa la opportunità che il Governo riferisca adeguatamente alla Commissione di merito ove — in sede di attuazione del provvedimento — dovessero trovare conferma i timori circa il numero estremamente limitato di aziende che utilizzeranno i meccanismi agevolativi previsti dal disegno di legge stesso.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Alle imprese industriali italiane operanti nei settori manifatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

b) mutui agevolati.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del progetto di investimento.

I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di utilizzo e di preammortamento, e un

tasso annuo di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.

Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme sui tempi, le procedure e le modalità di attuazione.

Le agevolazioni sono concesse con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi.

Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della riserva di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.